

Libero Consorzio Comunale di Trapani

SERVIZIO

"Affari Generali, Pubblica Istruzione, Servizi Sociali e alla Persona"

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE SCOLASTICA PER GLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI A.S. 2022/2023.

CIG:9361065337

CAPITOLATO D'APPALTO

Sommario

PREMESSA

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Art. 2 - Durata dell'appalto

Art. 3 - Importo dell'appalto a base d'asta

Art. 4 - Valore presunto dell'appalto comprensivo di proroga tecnica

Art. 5 - Variazioni in aumento o in diminuzione

Art. 6 - Destinatari del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione (utenti)

Art.7 - Descrizione del servizio di assistenza scolastica all'autonomia e alla comunicazione

Art. 8 - Requisiti professionali del personale addetto al servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione

Art. 9 - Obblighi e responsabilità dell'aggiudicatario

Art. 10 - Fatture e pagamento

Art. 11 - Direttore dell'Esecuzione del Servizio

Art. 12 - Clausola sociale

Art. 13 - Penali

Art. 14 - Risoluzione del contratto

Art. 15 - Recesso

Art. 16 - D.U.V.R.I. art.26 D.LGS 81/2008 e adempimenti in materia di Sicurezza

Art. 17 - Requisiti richiesti per la partecipazione

Art. 18 - Procedura di aggiudicazione

Art. 19 - Avvalimento

Art. 20 - Divieto di subappalto

Art. 21 - Aggiudicazione ed invio documenti

Art. 22 - Mancata stipula del contratto

Art. 23 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 24 - Trattamento dei dati personali

Art. 25 - Spese contrattuali

Art. 26 - Referente

Art. 27 - Comunicazioni

Art. 28 - Controversie

Art. 29 - Estensione degli obblighi di condotta previsti per i dipendenti pubblici

Art. 30 - Assenza di cause di incompatibilità

Art. 31 - Rinvio

PREMESSA:

L'affidamento del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in oggetto indicato è regolato D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss. mm. ii. (in seguito anche Codice dei Contratti), dalle condizioni generali e particolari riportate nel presente Capitolato speciale d'oneri e dalle Linee Guida emanate dall'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Siciliana giusto D. A. n.81/ Gab. del 15/9/2020 al fine di :

1. favorire l'autonomia e la comunicazione personale dell'alunno disabile, migliorandone la socializzazione e l'inclusione nel contesto scolastico, consentendo di esprimere al meglio le proprie abilità e potenzialità, in un'ottica di inserimento lavorativo e miglioramento continuo della vita;
2. rendere omogeneo il servizio specialistico delegato alle Città Metropolitane e ai Liberi Consorzi comunali.

Per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, trovano applicazione le vigenti normative in materia ed il codice civile.

Il Libero Consorzio Comunale di Trapani espleta, in osservanza delle predette Linee Guida le procedure di affidamento, attivazione e verifica dell'esecuzione del contratto, **nella qualità di soggetto delegato** ai sensi dell'art.6 comma 2 della L. R. 24/2016 come modificata dalla L. R. del 20 giugno 2019 n.10 entrata in vigore il 13 luglio 2019, che così recita :

comma 2" Al fine di garantire l'autonomia e la comunicazione personale dei minori disabili, la Regione garantisce il servizio di assistenza specialistica attribuendo tale compito all'assistente specializzato che si inserisce nelle attività scolastiche secondo un progetto elaborato in base ai bisogni del minore e secondo gli obiettivi del P.E.I. L'Assessore regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta le linee guida al fine di rendere omogenea l'erogazione del servizio in tutto il territorio regionale. E' delegata alle Città Metropolitane ed ai Liberi Consorzi Comunali la competenza a fornire il servizio stesso".

L'erogazione delle risorse finanziarie per il servizio oggetto del presente capitolato è a carico della Regione Siciliana che provvede a trasferire le relative somme alle Città Metropolitane e ai Liberi Consorzi Comunali, a seguito dello stanziamento in sede di approvazione del bilancio regionale.

Il servizio mira prevalentemente a promuovere l'inclusione sociale del portatore di handicap sensoriale o con gravi disabilità psicofisiche, favorendone, in modo diretto e personalizzato, l'esercizio del diritto allo studio e il rafforzamento della propria autonomia. L'attività si esplica attraverso interventi di assistenza specialistica rivolti agli alunni disabili per lo sviluppo delle potenzialità individuali riguardanti l'assistenza all'autonomia personale e al miglioramento della comunicazione personale.

Trattasi di interventi specialistici finalizzati a garantire la piena integrazione sociale in coerenza con quanto previsto dal Piano Educativo Individualizzato.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta telematica e con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi rispettivamente degli artt. 60 e 95 c.3 lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii..

Art. 1

Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato regola gli oneri generali e particolari inerenti il rapporto tra l'Amministrazione e l'Appaltatore individuato ed ha per oggetto l'affidamento, l'organizzazione e lo svolgimento del servizio specialistico di assistenza all'autonomia e comunicazione per gli alunni portatori di handicap grave, ossia agli studenti con disabilità grave sensoriale uditiva e/o visiva e con gravi disabilità psicofisiche ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92, ivi compresi quindi i soggetti di cui all'art.12, comma 1, della legge 23 maggio 1991, n.33, iscritti e frequentanti gli Istituti Scolastici di istruzione superiore di secondo grado ricadenti nel territorio di competenza provinciale per l'anno scolastico 2021/2022.

Il rimborso dei costi sarà assicurato anche ad alunni disabili frequentanti sedi scolastiche ricadenti fuori provincia, nell'ambito del territorio regionale, purché risiedano in Comuni del territorio di competenza provinciale.

Le prestazioni di servizio dovranno essere svolte nei confronti di ciascun allievo da assistere per tutti i giorni in cui lo stesso frequenta l'Istituto Scolastico, nel limite delle ore risultanti dal PEI e comunque **non superiore alle 24 ore settimanali** e potranno essere svolte sia in orario antimeridiano, che in orario pomeridiano anche al di fuori del normale orario scolastico e in occasione di attività che si svolgano fuori dalle strutture scolastiche come nell'ipotesi di gite d'istruzione, stage, teatro, cinema ..., secondo le esigenze di ciascun alunno.

Il servizio di assistenza specialistica si avvale dell'Assistente all'Autonomia ed alla Comunicazione, figura professionale prevista dall'art.13 della L.104/92, con funzioni socio-educative che affianca lo studente disabile in qualità di mediatore e di facilitatore della comunicazione, dell'apprendimento, dell'integrazione e delle relazioni tra l'alunno, la famiglia, la classe ed i docenti. In ambito scolastico tale operatore si rapporta, con funzioni distinte, complementari e non sostitutive, con l'insegnante di sostegno e con gli insegnanti curricolari contribuendo alle finalità previste nel PEI.

Detto servizio non va quindi confuso con l'assistenza di base o con l'insegnamento di sostegno, di competenza esclusiva dell'Istituzione scolastica.

Art. 2

Durata dell'appalto

Per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione la durata complessiva massima computabile dalla data di effettivo avvio del servizio di cui al presente capitolato è prevista dal 2 novembre 2022 e sino al termine delle attività didattiche a giugno 2023 comprese le eventuali ore di svolgimento degli esami di stato (stimate tenuto conto del consolidato dell'a.s. 2022) così come definito dal "Decreto di determinazione del calendario scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado operanti in Sicilia per l'anno scolastico 2022/2023" - Decreto Assessoriale n. 1101 del 10/06/2022 della Regione Sicilia.

Così come contemplato all'art. 4 del contratto d'appalto rep. 108/2022 stipulato tra l'O.E. aggiudicatario della gara per l'a.s. 2021/2022 ed il LCC di Trapani, ai sensi dell'art.106 c.11 del D.L.gs. 50/2016 lo stesso continuerà a garantire la prosecuzione del servizio - per un periodo non superiore a mesi sei - limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo gestore, a partire dal primo giorno di inizio delle lezioni (previsto per il 19/09/2022) e fino al 31 ottobre 2022 salvo ulteriore proroga necessaria a consentire la definizione della stessa per consentire l'avvio del servizio con il soggetto aggiudicatario della procedura di gara oggetto del presente capitolato.

Per detto periodo di proroga il numero di ore di assistenza all'autonomia e alla comunicazione quantificato viene presuntivamente calcolato in n. 38924 determinato dal numero presumibile degli assistiti (263), dal numero di ore di servizio giornaliero (4h) e dal numero di giorni di effettiva attività scolastica (37gg.) per un importo corrispondente ad € 744.616,12 escluso IVA.

Qualora vengano rispettati detti periodi di esecuzione del servizio il numero di ore di assistenza all'autonomia e alla comunicazione dal 02/11/2022 e sino al termine delle attività didattiche (10/6/2023) comprensive delle eventuali ore di svolgimento degli esami di stato (quantificate - base ore svolte a.s. 2021/2022 - in n. 255,89 ore) sono 175939,89, considerando un numero di studenti aventi diritto pari a 263 (su base a.s. 21/22), per un importo corrispondente ad € 3.518.797,8 al netto di Iva suscettibile di variazione in diminuzione per l'eventuale ulteriore proroga del servizio espletato dal precedente O.E. necessaria a consentire in tempi utili l'avvio del servizio con il soggetto aggiudicatario della procedura di gara oggetto del presente capitolato.

Il monte ore indicato è calcolato sulla base del fabbisogno stimato tenuto conto del numero di studenti aventi diritto nell'a. s.2021/2022 per 24 ore settimanali pro capite.

Considerato che le predette Linee Guida Regionali fissano il termine di presentazione delle domande alle Istituzioni Scolastiche al 30 giugno di ogni anno, questo LCC potrà, sempre comunque entro i limiti della disponibilità finanziaria complessiva, assegnata dalla Regione Siciliana, disporre della reale quantificazione del fabbisogno assistenziale, per gli studenti richiedenti il servizio per l'anno scolastico 2022/2023, **solo dopo** l'istruttoria delle istanze che saranno trasmesse dai competenti Dirigenti Scolastici successivamente al 30/6/2022.

E' prevista, ai sensi dell'art.106 c.11 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. la proroga del contratto per un periodo non superiore a mesi sei, fino alla stipula del nuovo contratto, disposta dall'Amministrazione in seguito al provvedimento con il quale avvia la procedura per la selezione di un nuovo affidatario del servizio. L'aggiudicatario **è tenuto** alla scadenza contrattuale a proseguire la gestione del servizio alle stesse condizioni contrattuali, costituendo la proroga un'estensione temporale limitata del contratto, disciplinante l'affidamento del presente servizio e come tale non può introdurre nuove condizioni.

La stazione appaltante può autorizzare, ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., l'esecuzione d'urgenza del contratto.

Art.3

Costo d'Appalto

Il costo complessivo dell'appalto per il periodo novembre 2022/ giugno 2023 (comprensivo degli esami di stato) è di € 3.518.797,8 al netto di Iva (€ 3.694.737,69 Iva compresa) così determinato:

VOCI DI SPESA	COSTO ORARIO	N. ORE DI SERVIZIO	COSTO COMPLESSIVO
Operatori cat. C1(*)	€ 16,761	175939,89	€ 2.948.928,50
Oneri di Sicurezza			€ 22.990,1673
Totale costo del lavoro			€ 2.971.918,67
15,54% importo a base di gara (**)			€ 546.879,13

Costo complessivo dell'Appalto, al netto di Iva			€ 3.518.797,8
--	--	--	----------------------

(*) Costo contrattuale derivante dall'applicazione del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio – sanitario – assistenziale – educativo e di inserimento lavorativo riportato nella tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali – Div. IV – Settembre 2020 - profilo/ categoria C1 .

(**) Spese generali, di gestione dei servizi appaltati (segreteria amministrativa, contabilità, costi formazione ed aggiornamento, assicurazione, materiali) ed utili d'impresa sono stati calcolati dal confronto del costo standard di € 21,00 Iva compresa, determinato dall'Amministrazione Regionale nelle predette Linee Guida e del costo orario di € 17,74 Iva compresa, determinato dalla tabella Ministeriale succitata.

Al costo totale va detratto il ribasso offerto in sede di gara.

Trattandosi di servizio reso alla persona, per la cui attuazione è preminente l'utilizzo di operatori qualificati, operanti nel settore, da retribuire nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro, gli oneri per il personale assumono il carattere di spesa incompressibile, non soggetta ad alcun ribasso,

Il prezzo di aggiudicazione rimane fisso ed invariabile per tutta la durata dell'affidamento.

L'affidatario non potrà richiedere alcun risarcimento in caso di ritardato inizio del servizio e/o interruzione dello stesso disposto dall'Amministrazione, sia nel caso in cui il servizio dovesse subire riduzioni per la contrazione del monte di ore stimato, indicato nel presente capitolato.

Considerata la variabilità dell'utenza e del fabbisogno del servizio per ciascun assistito, la stazione appaltante si riserva di rideterminare il monte ore complessivo in seguito all'applicazione del ribasso d'asta sull'importo posto a base di gara e di estendere il servizio, agli stessi patti e condizioni del contratto principale. Il servizio potrà comunque essere erogato sino alla concorrenza dell'importo complessivo di aggiudicazione, fatte salvo le variazioni ai sensi dell'art.106 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., meglio descritte in separato articolo.

Art.4

Valore presunto dell'appalto comprensivo di proroga tecnica

Il valore complessivo presunto dell'appalto ai sensi dell'art.35 c.4 del Codice, compresa l'opzione di variazione in aumento di cui all'art. 106 c.12 e l'eventuale proroga è pari ad **€ 7.238.689,76** oltre IVA a norma di legge, come di seguito specificato:

€ 3.518.797,8 valore presunto per il servizio assistenza all'autonomia e alla comunicazione da novembre 2022 a giugno 2023 comprensivo degli esami di stato (calcolato su base 167 giorni di attività didattica come da Decreto Assessoriale n. 1101 del 10/06/2022, e su base ore (n. 255,89) svolte a.s. 2021/2022 per gli esami di stato

€ 3.016.112,4 valore presunto per proroga tecnica del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione ai sensi dell'art.106 c.11 del Codice per un periodo non superiore a mesi sei

€ 703.779,56 valore presunto per variazione in aumento ai sensi dell'art.106 c. 12 del Codice del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per presumibili 33512,36 ore

€ 7.238.689,76 + Iva

Art.5

Variazioni in aumento o diminuzione

Il LCC di Trapani ai sensi dell'art.106 comma 12 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. può imporre all'appaltatore di aumentare la quantità della prestazione, mantenendo immutate tutte le restanti condizioni economiche ed esecutive già pattuite e fissate nel contratto in vigore. In tal caso l'affidatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Tale variazione potrà AVVENIRE nel limite di 1/5 d'obbligo.

La stima del monte orario di cui al presente articolo non costituisce impegno per l'Ente appaltante potendo variare in aumento o in diminuzione, in relazione all'effettivo numero di utenti.

Nel caso in cui l'Amministrazione richieda un aumento delle prestazioni in base ai presupposti, nei limiti e alle condizioni stabilite dalle vigenti normative, la garanzia definitiva costituita in relazione all'esecuzione del contratto deve essere adeguatamente integrata.

In caso di variazioni in diminuzione, il Libero Consorzio calcolerà l'importo dovuto in relazione al numero di ore di servizio effettivamente prestate.

Le variazioni nel numero delle ore e/o degli utenti, possono verificarsi in relazione ai bisogni dell'utenza che accede agli interventi, in base alle domande presentate e trasmesse al LCC dal Dirigente Scolastico dell'Istituto frequentato dallo studente disabile.

Acquisita la necessaria documentazione, ogni variazione dovrà essere autorizzata su proposta del Direttore dell'Esecuzione condivisa dal Rup. Nel caso di variazioni in aumento che determinino la modifica e/o integrazione dell'importo a base d'asta del presente capitolato, oltre l'autorizzazione del Direttore dell'esecuzione e del RUP, si dovrà provvedere alla conseguenziale assunzione di spesa con apposita determina dirigenziale.

Art. 6

Destinatari del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione (utenti)

La Regione Siciliana tramite l'Assessorato della famiglia delle politiche sociali e del lavoro, garantisce il servizio di assistenza specialistica di integrazione scolastica agli studenti con disabilità fisica, psichica e/o sensoriale grave, ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.104/92 ivi compresi i soggetti di cui all'art.12 comma 1 della l.r.23/5/91 n.33 frequentanti gli Istituti Superiori di secondo grado di competenza del Libero Consorzio Comunale, nonché gli studenti frequentanti gli istituti universitari, ove avviato dalle stesse ex provincie nel precedente anno scolastico, così come previsto dalle Linee Guida dell'Assessorato del 15/09/2020 giusto D.A. n.81/ Gab.del 15/9/2020.

Il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione in favore degli studenti con disabilità, frequentanti istituti di istruzione secondaria di secondo grado e università (se ed in quanto già avviato) aventi sede nel territorio regionale è attivato, **nella qualità di soggetto delegato** dal competente Assessorato, dal Libero Consorzio di Trapani se lo studente risiede in uno dei Comuni ricadenti nel territorio consortile.

Per gli studenti che al termine dell'anno scolastico sostengono prove di esame è assicurato un monte ore aggiuntivo straordinario secondo il fabbisogno rappresentato dal Dirigente Scolastico.

Art. 7

Descrizione del servizio di assistenza scolastica all'autonomia e alla comunicazione

Gli interventi di integrazione scolastica e sociale volti **all'autonomia ed alla comunicazione** personale degli interessati, sono integrativi e non sostitutivi dell'assistenza di base e dell'insegnamento di sostegno di esclusiva competenza dell'Istituzione scolastica, secondo quanto previsto dall'art.13 "Integrazione Scolastica" della legge 104/92.

Il servizio deve essere svolto nel rispetto delle ore settimanali individuate dal Piano Educativo Individuale (P.E.I.) per ciascun studente o stabilite in relazione alla disponibilità economica dell'Ente in base alle risorse economiche assegnate dalla Regione Siciliana all'Ente, decorrenti dalla data di stipula del contratto e fino al termine delle attività scolastiche.

Per raggiungere il monte ore settimanale previsto dal CCNL di categoria, l'assistente potrà assistere più studenti con disabilità purché in distinte ore, durante l'orario settimanale assegnato a ciascun studente. All'avvio del servizio dovranno essere resi noti gli assistenti impiegati dal soggetto affidatario nell'espletamento del servizio e nel caso in cui uno stesso operatore assista più studenti dovrà essere comunicato anche il nome degli assistiti.

La prestazione lavorativa degli assistenti sarà espletata di norma presso la sede dell'istituto scolastico che ne ha fatto richiesta, durante le ore di attività scolastiche. Può essere richiesto al di fuori della sede della scuola per attività didattiche programmate sia nei limiti del normale orario scolastico e/o anche al di fuori di esso come nell'ipotesi di gite giornaliere di istruzione, visite didattiche, stages, manifestazioni culturali o altro, secondo le esigenze di ciascun alunno finalizzate comunque ad azioni previste nel PEI, nel rispetto del ruolo istituzionale della scuola e operando in modo integrato con la famiglia.

Il personale addetto al servizio di assistenza scolastica opererà tutti i giorni in cui si svolgeranno le lezioni o altre attività didattiche e/o culturali per un numero non superiore a **24** ore settimanali (mediamente **4** ore giornaliere). Ciascun Dirigente Scolastico dovrà trasmettere al Direttore dell'Esecuzione, prima dell'inizio del servizio, l'elenco dei beneficiari e degli assistenti corredato dalla documentazione di rito, indicando la necessità e la misura della proposta di ore dell'intervento contenuta nel PEI. Dovranno inoltre tempestivamente comunicarsi le eventuali variazioni.

L'attività didattica svolta dall'alunno dovrà essere inserita nel Registro Elettronico della scuola, al fine di consentire al massimo il raggiungimento degli obiettivi fissati nel PEI.

In caso di sospensione delle attività educative e delle lezioni per cause estranee all'impresa aggiudicataria, la stessa dovrà darne notizia al Direttore dell'Esecuzione; tali ore potranno essere recuperate entro la fine dell'anno scolastico e debitamente certificate dal Dirigente Scolastico.

Il servizio dovrà essere prestato secondo la modalità di didattica decisa dal Dirigente Scolastico in accordo con la famiglia ossia in presenza, a distanza o domiciliare.

In caso di assenza dello studente con disabilità l'assistente all'autonomia e alla comunicazione renderà il servizio con la modalità a distanza, ove sia stata attivata la didattica, con concordata con la famiglia dell'alunno.

Nel caso di impossibilità della famiglia dell'utilizzo della modalità a distanza, l'assistente si intenderà sospeso dal servizio solo a partire dal quarto giorno di assenza consecutiva e fino al rientro

a scuola del soggetto disabile: queste ore non erogate, saranno recuperate, nelle fasce orarie non calendarizzate, entro la conclusione dell'anno scolastico, e nulla verrà corrisposto per il servizio eventualmente non reso entro la fine dell'anno scolastico medesimo

Nei primi tre giorni di assenza è fatto obbligo al Dirigente Scolastico comunicare tempestivamente l'assenza del discente e dichiarare quale attività nell'ambito del proprio orario di lavoro settimanale, l'operatore dovrà svolgere tra quelle sottoindicate e all'uopo specificate nelle Linee Guida in premessa citate sotto la responsabilità funzionale ed organizzativa del capo d'istituto:

- sostituzione di assistenti all'autonomia e alla comunicazione assenti nello stesso plesso scolastico;
- partecipazione alle attività della classe in cui l'alunno è inserito;
- partecipazione ad attività di laboratorio o a singoli progetti attivi nella scuola utili per favorire l'inclusione dello studente;
- funzione di programmazione con possibilità di recupero delle ore non rese;
- progettualità che si realizzano durante l'anno scolastico (gite scolastiche, progetto alternanza scuola lavoro, attività fuori dall'ordinario orario scolastico).

In particolare il servizio dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione orienta gli obiettivi del proprio intervento allo sviluppo di relazioni efficaci nell'ambito del contesto scolastico e formativo e svolge la propria funzione mediante azioni quali:

1. la mediazione nell'ascolto delle lezioni d'aula per favorire la comprensione del linguaggio verbale e l'accesso ai contenuti didattici;
2. favorire, incoraggiare e mediare la comunicazione dell'alunno con gli insegnanti ed i compagni;
3. consentire all'alunno di accedere ai contenuti della didattica e formativi ed alle verifiche sull'apprendimento;
4. favorire l'orientamento spaziale e la conquista dell'autonomia di spostamento all'interno degli spazi scolastici;
5. far acquisire un metodo di studio efficace e il più possibile autonomo;
6. promuovere e favorire la socializzazione ai fini dell'integrazione e dell'inclusione scolastica;
7. collaborare alla stesura del PEI e partecipare ai Gruppi di Lavoro per l'Handicap Operativo (G.L.H.O.);
8. trasferire competenze al personale docente e ai compagni di scuola al fine di favorire gli scambi comunicativi all'interno del contesto anche in assenza dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione;
9. partecipare agli incontri scuola-famiglia, organizzati dalla scuola;
10. programmare e verificare gli interventi, reperendo tutte le informazioni utili sull'alunno per avere un quadro delle criticità e delle risorse individuali e coordinandosi con l'insegnante curricolare e di sostegno e alle attività della classe;
11. favorire la conoscenza di sé e dell'altro, nell'ottica del miglioramento dell'autostima;
12. favorire l'acquisizione di un metodo di studio efficace e quanto più possibile autonomo;
13. il monitoraggio delle strategie e dell'uso degli ausili utilizzati dallo studente;

14. programmare, realizzare e verificare interventi quanto più integrati con quelli educativi e didattici dei docenti , coordinandosi con insegnanti curricolari e di sostegno e alle attività della classe;
15. programmare, realizzare e verificare interventi di ascolto attivo ed empatico favorendo l'espressione del bisogno;
16. favorire la socializzazione tra pari: a questo scopo e ai fini dello sviluppo di una cultura dell'inclusione;
17. collaborare all'analisi delle richieste delle famiglie e alla promozione di relazione efficaci connesse;
18. partecipare alle uscite sul territorio ed alle visite guidate in coerenza con l'offerta formativa , nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro e di progetti ponte per il passaggio dal percorso scolastico all'inserimento lavorativo;
19. promozione di progetti per l'inclusione dell'alunno con disabilità in piccoli gruppi, mediante l'organizzazione e la verifica degli interventi educativi per il raggiungimento di livelli sempre maggiori di autonomia.

Più specificamente per l'area sensoriale uditiva le attività dell'assistente dovranno essere finalizzate a :

- favorire l'efficace utilizzo di ausili protesici e di software o hardware didattici destinati allo studente ed ai docenti;
- adottare la lingua Italiana dei Segni (LIS), o il metodo bimodale, o l'oralista, secondo le indicazioni della famiglia dello studente assistito;
- collaborare con gli insegnanti nella pianificazione delle lezioni mediante strategie visive che utilizzano la vista, canale integro del ragazzo non udente.

Più specificamente per l'area sensoriale visiva le attività dell'assistente dovranno essere finalizzate a :

- costruire materiale non strutturato quale sussidio per favorire il processo di conoscenza ed apprendimento dello studente;
- collaborare con gli insegnanti nella pianificazione delle lezioni mediante strategie che utilizzano la funzione aptica ed uditiva, canali integri dello studente non vedente;
- ove ricorresse l'opportunità, favorire l'accesso al contenuto delle lezioni, anche attraverso la trasposizione del materiale didattico e librario in uso e la transcodifica dei testi in Braille.

E' vietato al personale dell'aggiudicatario prestare servizi retribuiti a titolo personale agli utenti beneficiari del servizio.

Art. 8

Requisiti professionali del personale addetto al servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione

Il personale impiegato all'interno del servizio deve essere in possesso di almeno dei seguenti requisiti professionali:

- a) Assistente all'autonomia ed alla comunicazione per studenti con disabilità psicofisica:

- Laurea breve (triennale) minimo: laurea in scienze dell'educazione, laurea in psicologia, laurea in pedagogia, laurea breve in terapeuta della riabilitazione psichiatrica, laurea breve in logopedia, laurea in psicomotricità, con formazione specifica e maturata esperienza biennale in ambito educativo, in favore degli alunni con disabilità.
 - Per i minori con disturbo dello spettro autistico l'operatore deve essere in possesso di specifici attestati formativi nelle tecniche cognitivo – comportamentali (ABA – PECS – TEACCH) con formazione specifica e maturata esperienza biennale in ambito educativo, in favore di alunni con disabilità.
 - Diploma di scuola secondaria di secondo grado unitamente al profilo di assistente all'autonomia e alla comunicazione dei disabili ai sensi del D.A. dell'Istruzione e Formazione Professionale n. 5630 del 19/07/2017, con maturata esperienza biennale in ambito educativo, in favore di alunni con disabilità.
- b) Assistente all'autonomia e alla comunicazione per studenti con disabilità sensoriale uditiva:
- Diploma di scuola secondaria di secondo grado, oppure laurea (triennale minimo) in ambito psico-pedagogico, in entrambi i casi unitamente a:
 - ✘ Profilo regionale di Assistente all'autonomia e alla comunicazione dei disabili, ai sensi del D.A. dell'Istruzione e Formazione Professionale n. 5630 del 19/07/2017 con maturata esperienza biennale in ambito educativo, in favore di alunni con disabilità.
 - ✘ Titolo professionale di Assistente alla Comunicazione o altra qualifica professionale inerente la LIS ottenuta attraverso il superamento di corsi professionali specifici di almeno 900 ore, riconosciuti ed autorizzati dalla Regione Sicilia; saranno considerati validi anche i corsi finanziati ed autorizzati dalla Regione Sicilia per l'anno formativo 2013/2014, anche se la loro strutturazione didattica è inferiore a 900 ore, giusta nota del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione; sarà riconosciuta anche la qualifica professionale conseguita attraverso il superamento di corsi inerenti la LIS organizzati dall'E.N.S. (Ente Nazionale Sordi) precedenti al 2005; con maturata esperienza biennale in ambito educativo, in favore di alunni con disabilità.
- c) Assistente all'autonomia ed alla comunicazione per studenti con disabilità sensoriale visiva:
- Diploma di scuola secondaria di secondo grado, oppure laurea (triennale minimo) in ambito psico-pedagogico, in entrambi i casi unitamente e almeno uno tra i titoli seguenti:
 - ✘ profilo regionale di assistente all'autonomia ed alla comunicazione dei disabili ai sensi del D.A. dell'Istruzione e Formazione Professionale n. 5630 del 19/07/2017.
 - ✘ diploma di "Tecnico qualificato per l'orientamento, l'educazione e l'assistenza ai minorati della vista" (900 ore);
 - ✘ attestato di "Istruttore di orientamento e mobilità";
 - ✘ attestato di "Educatore Tiflogico" e titoli equipollenti;
 - ✘ attestato "Istruttore Tifloinformatico" con titolo rilasciato dall'Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione (I.RI.FO.R.).

Art. 9

Obblighi e responsabilità dell'aggiudicatario

Il soggetto aggiudicatario si impegna a:

1. assicurare la regolare esecuzione del servizio, oggetto del presente Capitolato, mediante l'impiego di personale in possesso dei necessari titoli ed in misura tale da assicurare

l'assistenza scolastica agli utenti che beneficeranno del servizio, fin dal primo giorno di affidamento del servizio, per il numero di ore assegnate.

2. sostituire, tempestivamente e comunque entro le 24 ore, l'assistente in malattia o assente per altro giustificato motivo, con personale supplente in possesso dei previsti requisiti tecnici e professionali in modo da non provocare carenze, inadempienze o danni al servizio, dandone formale comunicazione al Direttore dell'Esecuzione del LCC; la mancata sostituzione da parte del soggetto aggiudicatario entro i termini suindicati comporterà l'applicazione di penale per ogni giorno di assenza; le sostituzioni dovranno essere indicate nella relazione mensile.
3. procedere all'avvicendamento o alla sostituzione dell'assistente ritenuto non idoneo allo svolgimento delle mansioni (es. per numerose ripetute assenze causa di disagi allo studente, per motivazioni segnalate dalle famiglie) in seguito alle richieste del Direttore dell'Esecuzione.
- 4.
5. trasmettere al Direttore dell'Esecuzione e al Responsabile del Procedimento del LCC, **prima di immettere** il relativo personale in servizio, dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 in ordine al possesso dei titoli di studio e professionali richiesti dal presente capitolato da ciascun degli assistenti da impiegare nelle attività in oggetto, nominativamente individuato con l'indicazione in corrispondenza di ciascuno di essi, dei titoli posseduti, dell'alunno destinatario del servizio e del numero di ore settimanali da espletare con la prevista distribuzione giornaliera del monte ore.
6. trasmettere tempestivamente al Direttore dell'Esecuzione e al Responsabile del Procedimento del LCC, copia dei contratti sottoscritti e degli Unilav necessari alla verifica della documentazione volta al pagamento delle spettanze mensili dell'operatore economico. Tale adempimento dovrà essere eseguito ogni qual volta sia necessario effettuare sostituzioni definitive di personale.
7. impegnarsi ad essere reperibile fin dal primo giorno dell'inizio del servizio, dalle ore 8.00 fino al termine delle attività didattiche giornaliere dal lunedì al sabato, fornendo un recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica al fine di poter tempestivamente fronteggiare ogni esigenza inerente il servizio affidato nonché per assicurare il necessario coordinamento nei rapporti con l'aggiudicatario e con le diverse istituzioni scolastiche.
8. Trasmettere mensilmente entro il giorno 10 del mese successivo al Direttore dell'Esecuzione del LCC e al RUP apposita certificazione resa dal Dirigente Scolastico dell'istituto dove ogni assistente è assegnato attestante la regolare esecuzione delle prestazioni di ciascun assistente riportante le ore giornaliere prestate, il totale delle ore lavorate nel mese, le eventuali sostituzioni effettuate e le eventuali attività svolte in caso di assenza del discente nei primi tre giorni ai sensi dell'art.396, 2^a comma del D.LGS 16/4/1994 n.297, prevista dalle Linee Guida in premessa citate, copia delle dichiarazioni dovrà essere trasmessa al Dirigente Scolastico dell'istituto dove ogni assistente è assegnato. Inoltre, unitamente a quanto sopra, dovrà essere prodotta dettagliata relazione mensile esplicativa dell'attività prestata nel mese, delle criticità verificatesi e di tutti gli eventuali chiarimenti richiesti dal LCC al fine di monitorare la regolarità del servizio prestato. Nel caso di emissione della fattura non preceduta o corredata dalla predetta documentazione il LCC procederà al rifiuto della stessa e l'aggiudicatario non potrà pretendere alcun risarcimento per eventuali conseguenti ritardi, fatta altresì salva ogni azione che il LCC potrà avviare per mancato rispetto degli impegni contrattualmente assunti.

L'aggiudicatario si impegna inoltre a garantire, senza oneri aggiuntivi:

- la partecipazione a riunioni, finalizzate al coordinamento e all'operatività degli interventi complessivi, alle verifiche dei programmi di lavoro, alle integrazioni tra le diverse professionalità che operano nei servizi sociali, sanitari e scolastici del territorio;
- la flessibilità di intervento attraverso la predisposizione di moduli organizzativi che dovranno variare al mutare delle condizioni degli utenti per adeguare conseguentemente i piani di lavoro. Tutte le modifiche organizzative dell'Aggiudicataria che implicano cambiamenti nell'erogazione del servizio, dovranno essere concordate con il Direttore dell'Esecuzione.
- assicurare che il personale addetto al servizio sia destinatario di momenti di aggiornamento professionale imposti dalle norme o ritenuti necessari e sia coperto da polizza assicurativa (infortuni e RCA) per tutte le attività didattiche che si svolgono sia all'interno degli Istituti Scolastici sia al di fuori, in occasione di stages, viaggi di istruzione, attività varie, ecc. , sollevando l'amministrazione consortile da qualsiasi responsabilità/obbligazione nei confronti dell'utente e dei terzi.
- farsi garante nei confronti del LCC che il proprio personale nell'espletamento del servizio assegnato segua i principi deontologici e professionali propri delle professioni di aiuto alla persona quali applicare il segreto professionale per quanto attiene alle informazioni dei dati sensibili degli studenti disabili e su tutte le informazioni di cui venga a conoscenza nell'espletamento dell'incarico (Reg. UE n.679/2016), applichi la massima diligenza nell'espletamento del servizio e assuma la responsabilità della propria attività;
- impegnarsi ad intervenire con immediatezza nel rispetto di quanto previsto dal CCNL di riferimento e dal presente capitolato, qualora gli pervengano segnalazioni dal LCC in seguito a lamentele da parte dei Dirigenti Scolastici o dalle famiglie, per il tramite dei Dirigenti stessi, circa la non correttezza nelle modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato;
- custodire i dati personali degli studenti, secondo le regole e le modalità del Reg. UE n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali, e non diffondere informazioni inerenti gli utenti di cui possa venire in possesso nel corso del servizio impegnandosi altresì a rispettare e ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che l'amministrazione consortile impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati.
- collaborare con il Direttore dell'Esecuzione nelle verifiche periodiche sulla corretta esecuzione del servizio, nelle azioni di monitoraggio e di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti, delle loro famiglie e delle scuole interessate dal servizio.

Il soggetto aggiudicatario del servizio disciplinato dal presente capitolato speciale d'oneri è comunque obbligato:

- ad assicurare comunque e in qualsiasi evenienza l'espletamento del servizio in parola, rientrando lo stesso tra i servizi pubblici essenziali;
- a porre in essere, con tempestività, ogni adempimento prescritto dalla Amministrazione appaltante, conseguentemente alla rilevazione di difetti o imperfezioni o difformità del servizio;
- ad assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati eventualmente a persone o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, a causa di

manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato;

- ad applicare le norme contenute nel contratto collettivo applicato e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i dipendenti in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali assumendo tutti gli oneri relativi;
- ad attuare nei confronti dei dipendenti impegnati nella prestazione disciplinata dal presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicato e dichiarato in sede di offerta.
- a corrispondere ai lavoratori la retribuzione alle scadenze previste dal CCNL applicato, osservando tale adempimento a prescindere dall'avvenuta corresponsione delle spettanze dei pagamenti da parte dell'Ente appaltante;
- a fornire le prestazioni oggetto dell'appalto anche in pendenza della sottoscrizione del contratto.

La ditta appaltatrice sarà sempre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o cose causati dal personale della ditta stessa, durante lo svolgimento dei compiti affidati.

A garanzia di tale obbligo la ditta appaltatrice dovrà presentare entro e non oltre la data della stipula del contratto e comunque entro la data di avvio del servizio, se precedente, la polizza della relativa assicurazione RCT con i seguenti massimali: € 1.000.000,00 per sinistro - € 500.000,00 per persona - € 500.000,00 per danni a cose.

L'operatività delle suddette coperture assicurative, non esonera l'Aggiudicatario dalle responsabilità di qualunque genere su esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative.

Sarà obbligo dell'impresa adottare nell'esecuzione del servizio tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori addetti, degli utenti e di chiunque altro e per non produrre danni a beni pubblici e privati.

Rimane espressamente convenuto che l'impresa, in caso di infortunio, assumerà tutte le responsabilità sia civili che penali, dalle quali si intendono sollevati nella forma più completa l'Amministrazione e il suo personale e che resterà a carico dell'impresa stessa il risarcimento dei danni.

Mensilmente la ditta appaltatrice dovrà relazionare sull'attività svolta anche ai fini della liquidazione delle fatture.

Art. 10

Fatture e pagamento

Il pagamento delle spettanze all'aggiudicatario sarà effettuato a mensilità posticipate su presentazione di idonea documentazione fiscale e rendicontazione delle ore effettivamente erogate di servizio all'utenza tramite gli operatori.

I pagamenti verranno disposti a mezzo mandati intestati al soggetto aggiudicatario e versati su apposito conto corrente all'uopo dedicato, anche non in via esclusiva, indicato dall'aggiudicatario, dopo l'acquisizione della regolare fattura relativa alle prestazioni effettivamente rese (ore lavorate da

rimborsare), spese generali, la dettagliata relazione mensile sull'attività svolta, apposita attestazione resa dal Dirigente Scolastico come meglio descritta al punto 7 del precedente art. 9.

Il ritardo nel pagamento degli stipendi darà luogo all'applicazione delle penali del successivo art.13, fatto salvo all'applicazione dell'eventuale ricorso all'intervento sostitutivo di cui all'art. 30 del D.Lgs. 56/2016 e ss. mm. ii. La retribuzione degli operatori non è assolutamente subordinata ai rapporti economici della ditta assegnataria del servizio co il LCC di Trapani. A tal proposito si rimanda all'art.30 commi 3-4-5-6 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

La liquidazione della fattura avverrà entro 60 giorni dalla data di presentazione della stessa.

Eventuali ritardi nel pagamento delle fatture emesse o il vantare crediti nei confronti del Libero Consorzio Comunale di Trapani non costituiscono per l'impresa aggiudicataria validi motivi per sospendere o ritardare il servizio cui afferisce il presente Capitolato.

Art.11

Direttore dell'Esecuzione del Servizio

Il Dirigente dei servizi sociali del LCC o suo delegato , svolge funzioni di indirizzo nelle varie fasi di attuazione del servizio .

Il LCC individua il Direttore dell'Esecuzione secondo quanto previsto dall'art. 101 del Codice con compiti di coordinamento, direzione e controllo dell'esecuzione del contratto stipulato.

Assicura la regolare esecuzione del servizio da parte dell'aggiudicataria, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali. A tal fine il direttore dell'esecuzione del servizio svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla vigente normativa , nonché tutte le attività ritenute opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnatigli ed in particolare, ma non con valore esaustivo:

- dopo l'efficacia dell'aggiudicazione, di concerto con il Rup, può provvedere all'avvio dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art.32, comma 8 del Codice , acquisita la copertura assicurativa per RCT ;
- comunica all'aggiudicatario , sentito il Rup, l'elenco degli studenti beneficiari, il numero di ore di assistenza da assicurare e l'istituto frequentato;
- propone le variazioni del contratto in esecuzione nei casi e alle condizioni previste dall'art.106 del Codice;
- comunica al Rup le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto e redige verbale delle circostanze contestate in contraddittorio con l'aggiudicatario.
- richiede all'appaltatore , con nota motivata, la sostituzione del personale impegnato che non risulti idoneo a perseguire le finalità del servizio affidato. La sostituzione dovrà avvenire al massimo entro il termine di cinque giorni , naturali e consecutivi,dal ricevimento della richiesta scritta pena l'immediata applicazione di penale, per ogni giorno di assenza riscontrata o per ogni giorno di mancata sostituzione.
- ha facoltà di eseguire , in ogni momento e senza preavviso, nel corso dello svolgimento del servizio, controlli e verifiche di qualunque genere, al fine di verificare la regolare prestazione del servizio affidato
- effettua verifiche sul grado di soddisfazione del servizio reso delle famiglie degli studenti ;
- è tenuto alla verifica di conformità ex art.102 comma 2 del Codice.
- **qualora la sospensione del servizio si dovesse protrarre per più di quattro giorni, avvia ogni azione necessaria per garantire la prosecuzione regolare dell'assistenza, con costi a carico del soggetto affidatario.**

Il LCC nominerà almeno un assistente del direttore dell'esecuzione e dovrà comunicarne il nominativo/i all'aggiudicatario.

Al Direttore è precluso, dal momento dell'aggiudicazione e fino al certificato di conformità, accettare incarichi professionali dall'impresa aggiudicatario ed è tenuto a segnalare alla stazione appaltante l'esistenza di eventuali rapporti con la stessa, per la valutazione discrezionale sulla sostanziale incidenza di detti rapporti sull'incarico da svolgere. effettua la verifica della corretta gestione delle attività e della rispondenza del servizio svolto dall'affidatario.

Art.12

Clausola sociale

Come previsto dalle Linee Guida in premessa richiamate, l'aggiudicatario dovrà assicurare, ove possibile, la continuità educativa dello studente con lo stesso/a assistente dell'anno o degli anni precedenti nell'ambito del ciclo di studi superiori di secondo grado.

Al fine anche di promuovere la stabilità occupazionale, come previsto all'art. 50 del Codice, l'aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già dipendente operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, impiegato nel precedente anno scolastico garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art.51 del D. Lgs. n.81/2015. La partecipazione alla gara rappresenta espressa accettazione della clausola sociale che l'aggiudicatario è tenuto pertanto ad osservare nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto nell'esecuzione del nuovo contratto e con la propria pianificazione e l'organizzazione.

Allo scopo di consentire ai concorrenti di conoscere i dati del personale da assorbire si indica la media dei dati relativi al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione, pari a n. 254 (calcolato su base numero medio assistenti impiegati a.s.2021/2022 con categoria C)

Art. 13

Penali

L'aggiudicatario, senza pregiudizio di ogni altra azione in merito, è soggetto ad una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale nei seguenti casi:

- si renda colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità del servizio reso e nella funzione di coordinamento tecnico-organizzativo;
- assicuri una presenza di attività lavorative inferiore a quella richiesta dal servizio;
- non fornisca tutte le prestazioni convenute **e indicate nell'offerta tecnica**;
- effettui in ritardo gli adempimenti prescritti;
- impieghi personale di accertata incapacità ed inidoneità per il buon funzionamento del servizio con conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti e danno per l'Amministrazione;
- esegua i servizi non continuativamente e non provveda alla sostituzione immediata del personale;
- violazione degli orari di effettuazione del servizio precedentemente comunicati
- compia violazione dei diritti degli utenti;
- mancato adempimento degli obblighi contrattualmente assunti.
- Ritardato pagamento delle retribuzione al personale impiegato oltre il giorno 5 del mese successivo a quello dovuto.
- Mancato pagamento delle retribuzione al personale impiegato secondo quanto previsto il CCNL sottoscritto dai lavoratori.

L'aggiudicatario, senza pregiudizio di ogni altra azione in merito, è soggetto ad una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale in ogni altro caso in cui, a giudizio motivato dell'Ente appaltante, si renda colpevole di manchevolezze e /o deficienze nello svolgimento del servizio.

Il LCC, in relazione alla tipologia dell'inadempimento e/o all'entità delle conseguenze legate ai fatti che danno origine all'applicazione delle penali, si riserva la facoltà di applicare la penalità di cui sopra in misura giornaliera ovvero per evento, oltre, naturalmente la detrazione degli importi relativi alle prestazioni non effettuate..

In presenza degli atti o fatti di cui sopra i competenti uffici procedono alla contestazione formale invitando l'aggiudicatario a formulare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni naturali e consecutivi.

Qualora l'affidatario non adempia a tale incombenza nel termine prefissato o non fornisca elementi ritenuti idonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà l'applicazione della penale nella misura sopra indicata.

Il LCC si riserva in ogni caso la possibilità di ovviare agli inconvenienti, mancanze e inadempimenti di cui al presente capitolato, addebitando ogni eventuale spesa all'aggiudicatario a carico del quale restano altresì tutti gli ulteriori oneri e passività derivanti da dette inadempienze e dai provvedimenti che il LCC sarà costretto ad adottare di conseguenza.

Resta inteso che l'importo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso in cui l'importo delle penali raggiunga il 10% dell'importo del contratto, l'Amministrazione consortile potrà risolvere il contratto.

Il LCC è autorizzato, senza necessità di diffide formali, al recupero delle somme dovute a titolo di penale, valendosi sui crediti dell'aggiudicatario nonché sulla cauzione definitiva che dovrà immediatamente essere integrata.

L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Art. 14

Risoluzione del contratto

L'Amministrazione consortile si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c. a tutto danno e rischio del contraente, qualora l'aggiudicatario si renda colpevole di gravi inadempienze ed in particolare:

- frode nell'esecuzione del servizio;
- mancato rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro;
- abbandono del servizio senza giustificato motivo;
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dalla ditta appaltatrice anche a seguito di diffide formali dell'Amministrazione;
- abbandono o mancata effettuazione da parte del personale del servizio affidato;
- impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficacia e di efficienza del servizio di assistenza specialistica alunni disabili.
- mancata attuazione o difformità delle attività presentate con l'offerta tecnica,
- mancato rispetto delle condizioni richieste dal presente capitolato;
- intervento sostitutivo per ritardo nel pagamento delle retribuzioni al personale impiegato
- violazione degli orari di effettuazione del servizio precedentemente comunicati,
- ritardo nell'avvio del servizio oltre il periodo indicato nella comunicazione di aggiudicazione.
- mancato rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate la ditta aggiudicataria, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alla corresponsione delle maggiori spese che l'Amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

L'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto – a solo giudizio insindacabile dell'Ente - con tutte le conseguenze di legge - con semplice comunicazione scritta ai sensi dell'art.1456 del C.C.

Nei suddetti casi di risoluzione del contratto l'Amministrazione avrà la facoltà di affidare il servizio a terzi per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio e comunque per un tempo non superiore alla durata dell'originario affidamento, attribuendone gli eventuali maggiori costi, rispetto ai corrispettivi del servizio convenuti con il presente capitolato, all'aggiudicatario.

In ogni caso e' sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivati dalle inadempienze.

Alla Ditta dovrà essere corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

Art.15

Recesso

L'Amministrazione ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii si riserva la facoltà di recedere dal contratto , in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse anche connessi al mantenimento degli equilibri economico/finanziari di bilancio , previo preavviso alla controparte di 20 giorni naturali e consecutivi, tramite comunicazione a mezzo pec.

In tal caso l'appaltatore avrà diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali stabilite per l'esecuzione del servizio .

L'appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo, compensi aggiuntivi o risarcimento danni.

L'Amministrazione può altresì , ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., recedere dal contratto in qualunque momento, previo pagamento delle prestazioni eseguite.

Art. 16

D.U.V.R.I. art.26 D.LGS 81/2008 e adempimenti in materia di sicurezza

Il presente appalto non presenta rischi di interferenza, così come delineato dall'art.26 del D.lgs. 81/08 e ss. mm. ii.

Conseguentemente alla mancanza di misure da adottare per eliminare i rischi in materia di salute e sicurezza derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, oneri per la sicurezza sono esclusivamente quelli indicati all'art.3.

Tuttavia il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza potrà essere redatto dal LCC, anche su richiesta dell'affidatario, in caso di modifiche tecniche o logistiche che possano incidere sulle modalità organizzative e/o operative.

Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, l'aggiudicatario è tenuto, come dal citato decreto 81/08, ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e a provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri del servizio

affidato ivi comprese le attività di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria del proprio personale, nonché alla fornitura dei necessari D.P.I. ed in particolare:

- l'aggiudicatario è tenuto a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. prestando particolare attenzione alla specificità dei servizi oggetto dell'appalto.
- l'aggiudicatario, nella persona del Presidente o comunque del Legale Rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizzerà ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.81/2008e dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall'art.26, senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al LCC a qualsiasi titolo.

L'aggiudicatario è tenuto a:

- informare e formare adeguatamente il proprio personale relativamente alla gestione delle emergenze, nonché sui rischi specifici esistenti negli ambienti e nei mezzi in cui dovrà operare e sull'utilizzo in sicurezza delle attrezzature e degli eventuali mezzi utilizzati nell'espletamento del servizio;
- sostituire gli operatori in servizio, ove necessario, con personale in possesso di un grado di formazione non inferiore a quello degli operatori sostituiti;
- organizzare la gestione delle emergenze e provvedere alle nomine e alla relativa formazione dei responsabili e degli addetti alle emergenze;
- garantire nel servizio la presenza costante di almeno un coordinatore dell'emergenza;
- comunicare formalmente al LCC prima dell'avvio del servizio il nominativo del Responsabile della Sicurezza;
- dotare il proprio personale dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale, in quantità e qualità adatta alle esigenze.

Ai sensi del comma 8 dell'art.26 del D.lgs. 81/08 e ss. mm. ii., durante lo svolgimento in regime del presente appalto, il personale incaricato dalla Ditta aggiudicataria dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di lavoro.

L'aggiudicatario si impegna a presentare autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 di aver svolto gli adempimenti di legge in materia di sicurezza con particolare riguardo alla predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi, del piano informativo e formativo del personale impiegato nell'appalto e della relativa idoneità a seguito di sorveglianza sanitaria.

Entro 15 giorni dall'avvio del servizio dovrà presentare copie degli attestati formativi e copia dell'idoneità sanitaria del personale impiegato.

Entro lo stesso termine l'aggiudicatario dovrà inoltrare la documentazione attestante la nomina e la relativa comunicazione agli enti preposti del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del nominativo del medico competente.

Art.17

Requisiti richiesti per la partecipazione

Saranno ammessi alla gara, per l'affidamento del servizio in argomento, tutti i soggetti pubblici e privati non aventi finalità di lucro, anche mediante raggruppamento temporaneo di Imprese di tipo orizzontale ai sensi dell'art. 48 del codice degli appalti (D.Lgs 50/2016) - iscritti nei rispettivi albi o registri - così come previsto dalla vigente legge in materia, nonché gli operatori economici, anche

stabiliti in altri Stati membri - in forma singola o associata – secondo le disposizioni dell'art.45 del Codice come di seguito meglio specificato.

La partecipazione alla presente procedura di gara implica il possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, economico- finanziario e tecnico-professionale.

17.1 Requisiti di ordine generale

Da dichiarare/presentare mediante dichiarazione sostitutiva:

- a) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- b) di non incorrere nei divieti di cui all'art. 48 comma 7 del Codice dei Contratti;
- c) iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, da cui risulti la forma giuridica. Inoltre per **le società cooperative** è richiesta l'iscrizione all'Albo nazionale e/o regionale ai sensi dell'art.1 lett. a) della legge n. 381/91.

Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art.83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema AVCPass.

17.2 Requisito di idoneità professionale : iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura della Provincia da cui risulti che **l'attività esercitata** è riferita anche all'oggetto della presente gara.

17.3 Requisiti di capacità Economica – Finanziaria:

Fatturato globale minimo annuo di cui all'art. 83 comma 4 lett. a del Codice , conseguito negli ultimi tre esercizi (2019/2020/2021) da cui si evinca il fatturato annuo specifico in attività analoghe a quelle oggetto della presente gara non inferiore a € 1.500.000,00 .

La motivazione della richiesta di tale requisito, sta nel fatto che il fatturato aziendale rappresenta un indicatore importante della capacità del soggetto di eseguire tempestivamente ed in maniera corretta l'attività richiesta stante anche la sua delicatezza e rilevanza economica; esso rappresenta inoltre un parametro classico e affidabile con cui può essere verificata la capacità economico finanziaria degli operatori economici.

Tale capacità deve essere dimostrata in sede di gara con copia o estratti dei bilanci pubblicati dall'operatore economico partecipante.

17.4 Requisiti di capacità tecnica:

Avere eseguito **regolarmente** nel triennio 2019-2020-2021 servizi rivolti a soggetti portatori di handicap, per un importo complessivo non inferiore a 1.500.000,00 (iva esclusa) annui di cui almeno € 500.000,00 (iva esclusa) annui riferito a servizi analoghi di assistenza educativa scolastica per studenti disabili.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art.86 e all'allegato XVII, parte II del Codice dei Contratti e più precisamente:

- in caso di servizi prestati a favore di Pubbliche Amministrazioni o Enti Pubblici attraverso originale o copia conforme dei certificati di regolare e soddisfacente esecuzione rilasciati dall'Amministrazione /Ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

- in caso di servizi prestati a favore di committenti privati , mediante copia conforme dei contratti sottoscritti e dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 del contraente di regolare e soddisfacente esecuzione con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

17.5 Termini di partecipazione alla gara:

Per partecipare alla gara i partecipanti dovranno far pervenire, a pena di esclusione, tramite il portale gare dell' Ente entro le ore **09,00** del giorno **--/--/2022** i documenti indicati nel Disciplinare di Gara.

Ai sensi dell'art.60 comma 3 del Codice il termine di presentazione fissato consegue dalla urgenza di dover espletare le operazioni di gara e le conseguenti verifiche in capo all'aggiudicatario entro l'inizio del prossimo anno scolastico al fine di poter garantire la prestazione del servizio fin dal primo giorno di lezione.

L'offerta e la documentazione dovranno essere redatte in lingua Italiana.

La consegna oltre il termine indicato comporterà l'esclusione dalla gara.

17.6 Modalità di presentazione dell'offerta:

Il concorrente dovrà presentare :

- **una busta "A" "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA "**
- **una busta "B" "OFFERTA TECNICA "**
- **busta "C" "OFFERTA ECONOMICA"**

Art. 18

Procedura di aggiudicazione

L'aggiudicazione sarà effettuata sulla base del criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.95, comma 2 e 3 del Codice secondo i criteri di valutazione indicati nella tabella di seguito riportata.

L' Amministrazione Consortile si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara per motivi di pubblico interesse, compreso il verificarsi di vizi procedurali o motivazioni di carattere finanziario e, in tal caso, i soggetti concorrenti non potranno vantare alcuna pretesa. Il Libero Consorzio Comunale di Trapani si riserva di aggiudicare il presente appalto anche nel caso in cui pervenga o rimanga valida una sola offerta relativa allo stesso, purché detta offerta risulti valida e conveniente. La presentazione dell'offerta implica l'accettazione integrale da parte del concorrente, di tutti, nessun escluso, gli articoli del presente Capitolato. Le offerte che hanno superato la fase di valutazione di ammissibilità sono ammesse alla fase di valutazione di merito in seduta separata e riservata, che sarà effettuata dalla preposta Commissione giudicatrice, composta da un numero di tre membri, ai sensi della legge regionale n.12/2011 come modificata dalla L.R. n.1 del 26/1/2017 in materia di UREGA, e i cui componenti sono individuati dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La Commissione procede all'esame della documentazione contenuta nella busta "B" "OFFERTA TECNICA". Successivamente ed in seduta pubblica dopo aver dato lettura dei punteggi tecnici conseguiti, si procederà all'esame delle offerte economiche.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

PUNTEGGIO MASSIMO	
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

Il concorrente, nella redazione dell'offerta tecnica, dovrà tener conto, oltre a quanto indicato nel capitolato, dei seguenti criteri che saranno oggetto di valutazione.

Per ogni elemento/criterio di valutazione verrà assegnato un punteggio entro il limite massimo prestabilito tenendo in considerazione il grado di dettaglio e completezza dell'elaborato, i contenuti proposti, le tematiche affrontate, la rispondenza rispetto al criterio.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi, contenuti nell'Allegato A) al Capitolato d'Appalto.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
2	Esperienza pluriennale nella gestione del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione agli alunni diversamente abili. <i>Il concorrente dovrà indicare gli anni di gestione del servizio di assistenza scolastica all'autonomia ed alla comunicazione presso gli istituti scolastici.</i> <i>Inferiore a 3 anni punti 3</i> <i>Da 3 a 5 anni punti 7</i> <i>Da 5 a 10 anni punti 10</i>	10		10	
3	Continuità e regolarità del servizio <i>Adeguatezza dei processi proposti per assicurare la regolarità del servizio e fronteggiare le emergenze, tenendo conto di quanto richiesto nel capitolato.</i> <i>Le proposte saranno valutate con particolare all'ottimizzazione nel minimizzare i tempi di risposta.</i> <i>Inferiore a 1 ora punti 15</i> <i>Da 1 a 5 ore punti 7</i>	15		15	

	<i>Da 5 a 10 ore punti 3</i>				
4	<p>Coordinamento organizzativo attraverso una figura professionale con comprovata esperienza nel settore.</p> <p><i>Il candidato dovrà indicare la presenza di almeno un coordinatore in possesso di laurea magistrale o di II livello in Scienze Sociali, Psicologia, Scienze dell'Educazione, Pedagogia o equipollenti, con esperienza di coordinamento nel servizio oggetto del presente capitolato nell'ultimo triennio.</i></p> <p><i>Verranno attribuiti n. 5 punti per ogni Coordinatore fino ad un massimo di punti 20 (venti).</i></p>	20			20
5	<p>Continuità nell'intervento assistenziale individualizzato</p> <p><i>Il candidato dovrà utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio i lavoratori del precedente aggiudicatario in presenza dello stesso discente presso l'istituto scolastico.</i></p> <p><i>Verranno attribuiti n. 1 punti per ogni lavoratore utilizzato fino ad un massimo di punti 25 (venticinque).</i></p>	25			25
	TOTALE	70	/	25	45

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Offerta col prezzo più vantaggioso, rispetto all'importo posto a base di gara pari ad € 546.879,13

Verranno attribuiti 30 punti al concorrente che offrirà il prezzo più alto, mentre alle restanti offerte saranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori.

18.3 Metodo per il calcolo dei punteggi

Si rimanda all'allegato A) **Criteri di valutazione delle offerte.**

Art. 19

Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016 è previsto il ricorso all'istituto dell'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di capacità economico, finanziaria, tecnica e professionale. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Non è ammesso il ricorso all'avvalimento per la valutazione dell'offerta tecnica.

Art. 20

Divieto di subappalto

E' fatto divieto all'appaltatore di subappaltare o, comunque, di cedere a terzi in tutto o in parte l'oggetto del presente contratto.

ART. 21

Aggiudicazione ed invio documenti

A seguito dell'aggiudicazione, si procederà d'ufficio alla verifica di tutte le dichiarazioni prodotte nell'istanza di partecipazione alla gara. Ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.Lgs n.50/2016, divenuta efficace l'aggiudicazione il Libero Consorzio Comunale di Trapani, si riserva di chiedere all'offerente aggiudicatario, l'avvio immediato delle attività nelle more delle stipula del contratto . Comprovati i requisiti si procederà alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione e a richiedere la presentazione della documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto. Il concessionario è tenuto a stipulare il contratto nei termini e con le modalità comunicate dall'ufficio competente ed indicate nel disciplinare di gara.

Ove il rappresentante del concessionario non sottoscriva il contratto nel termine concordato senza fornire valida giustificazione, il Libero Consorzio Comunale di Trapani dichiarerà la decadenza dell'aggiudicazione.

Art. 22

Mancata stipula del contratto

L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare alla seconda classificata in graduatoria e di agire per l'eventuale risarcimento danni nei confronti del concorrente inadempiente e di procedere all'incameramento della cauzione provvisoria, in caso di mancata stipula del contratto per cause imputabili all'aggiudicatario ed in particolare:

- mancato invio, nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante, dei documenti attestanti l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati in fase di partecipazione alla gara;
- mancata costituzione di cauzione definitiva nel termine assegnato;
- mancata stipula di polizze assicurative nel medesimo termine;
- verifica di non congruenza tra quanto dichiarato in fase di gara in ordine ai requisiti di partecipazione ed il contenuto della documentazione inviata per la stipula, ferme restando, per le dichiarazioni mendaci, le denunce d'obbligo all'Autorità competente;
- assenza dell'aggiudicatario, senza giustificato motivo, il giorno convenuto per la stipulazione.

Art.23

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto di appalto, si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla legge 13/8/2010 n. 136 e ss.mm.ii. in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 24

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. 101/2018 i dati forniti dagli operatori economici partecipanti sono trattati per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto; il loro conferimento è obbligatorio per gli operatori partecipanti e l'ambito di diffusione è quello definito dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici.

La ditta aggiudicataria riconosce ed accetta che per il trattamento dei dati personali conseguenti all'oggetto del contratto, la stessa sarà designata, con la stipula del contratto ed in relazione all'espletamento del servizio, quale Responsabile esterna del trattamento dei dati nel rispetto dei principi e degli obblighi previsti dal Regolamento UE n.2016/679 e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

Art. 25

Spese ed oneri contrattuali

Tutte le spese relative al contratto di appalto compreso quelle dell'eventuale registrazione (registro, bolli, quietanze, diritti di segreteria, ecc.), sono a carico della Ditta appaltatrice.

In ottemperanza all'art. 216 – comma 11 verranno poste a carico della Ditta aggiudicataria dell'appalto le spese sostenute da questa Stazione appaltante per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sui quotidiani nazionali e locali e dell'estratto del Bando di gara e del conseguente esito di gara sulla Gazzetta Ufficiale.

Dette somme saranno rimborsate alla Stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione (art. 5, d.m. 2/12/2016)

L'IVA è a carico dell'Amministrazione del Libero Consorzio Comunale se ed in quanto dovuta.

Art. 26

Referente

L'affidatario dovrà individuare al proprio interno una figura professionale con comprovata esperienza nel settore con compiti di coordinamento organizzativo, come previsto dalle linee guida regionali. Le generalità del suddetto responsabile dovranno essere comunicate al Dirigente competente del Libero Consorzio e al Direttore dell'Esecuzione dell'inizio del servizio.

Art. 27

Comunicazioni

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 52 e 76 del D.Lgs. 50/2016, tutte le comunicazioni effettuate dalla stazione appaltante verranno effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun concorrente.

Art. 28

Controversie

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine al contratto tra l'Amministrazione appaltante e il soggetto aggiudicatario sarà di competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria (Foro di Trapani).

Art.29

Estensione degli obblighi di condotta previsti per i dipendenti pubblici

L'aggiudicatario prende atto dell'esistenza del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del LCC di Trapani (Delibera Commissario Straordinario n.15 del 31/01/2014) e si obbliga ad osservare e far osservare al proprio personale e collaboratori a vario titolo coinvolti nell'attività oggetto del contratto , gli obblighi di condotta ivi previsti.

Art. 30

Assenza di cause di incompatibilità

Ai sensi dell'art.53 comma 16 -ter , del decreto legislativo 30/3/2001 n. 165e ss.mm.ii., l'aggiudicatario , con la sottoscrizione del contratto di appalto attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi , nel triennio precedente alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex dipendenti del LCC che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di servizio, per conto dell'Ente nei confronti dell'aggiudicatario.

Art. 31

Rinvio

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente Capitolato a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi ed oneri, l' Amministrazione e l'aggiudicatario fanno riferimento alle disposizioni in materia contenute nella normativa vigente e in particolare alla Legge sulla contabilità dello Stato e relativo regolamento, alle Leggi sanitarie e di sicurezza, di carattere amministrativo, contabile e fiscale, oltre alle disposizioni contenute nei Codici Civili e di Procedura Civile e nel D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Si applicano inoltre le Leggi ed i Regolamenti che potessero venire emanati nel corso del contratto, comunque attinenti al servizio oggetto di gara.

Allegato A – Determinazione criteri di valutazione

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PESO PONDERALE (PUNTI)	
	OFFERTA ECONOMICA = A		
1	Offerta col prezzo più vantaggioso, rispetto all'importo posto a base di gara pari ad € 546.879,13 Verranno attribuiti 30 punti al concorrente che offrirà il prezzo più alto, mentre alle restanti offerte saranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori.	30	

	<i>Il concorrente dovrà formulare la propria offerta economica, indicando l'importo più alto rispetto all'importo posto a base d'asta previsto.</i>		
	OFFERTA TECNICO – QUANTITATIVA =B		
4	Coordinamento organizzativo attraverso una figura professionale con comprovata esperienza nel settore. <i>Il candidato dovrà indicare la presenza di almeno un coordinatore in possesso di laurea magistrale o di II livello in Scienze Sociali, Psicologia, Scienze dell'Educazione, Pedagogia o equipollenti, con esperienza di coordinamento nel servizio oggetto del presente capitolato nell'ultimo triennio. Verranno attribuiti n. 5 punti per ogni Coordinatore fino ad un massimo di punti 20(venti).</i>	20	
5	Continuità nell'intervento assistenziale individualizzato <i>Il candidato dovrà utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio i lavoratori del precedente aggiudicatario in presenza dello stesso discente presso l'istituto scolastico. Verranno attribuiti n. 1 punto per ogni lavoratore utilizzato fino ad un massimo di punti 25 (venticinque).</i>	25	
	OFFERTA TECNICO – QUALITATIVA =C		
2	Esperienza pluriennale nella gestione del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione agli alunni diversamente abili. <i>Il concorrente dovrà indicare gli anni di gestione del servizio di assistenza scolastica all'autonomia ed alla comunicazione presso gli istituti scolastici.</i> <i>Inferiore a 3 anni punti 3</i> <i>Da 3 a 5 anni punti 7</i> <i>Da 5 a 10 anni punti 10</i>	10	
3	Continuità e regolarità del servizio <i>Adeguatezza dei processi proposti per assicurare la regolarità del servizio e fronteggiare le emergenze, tenendo conto di quanto richiesto nel capitolato. Le proposte saranno valutate con particolare all'ottimizzazione nel minimizzare i tempi di risposta.</i> <i>Inferiore a 1 ora punti 15</i> <i>Da 1 a 5 ore punti 7</i> <i>Da 5 a 10 ore punti 3</i>	15	
	TOTALE	100	

Il punteggio del criterio di valutazione dell'“offerta economica”, verrà individuato applicando la seguente formula matematica di calcolo di interpolazione lineare (proporzionalità inversa) **Criterio di valutazione n. 1:**

Pi Ci = ----- x 30 Po	<i>Dove: Ci = punteggio attribuibile alla ditta in esame;</i> <i>Pi = valore più basso tra quelli offerti;</i> <i>Po = valore offerto dal singolo concorrente;</i>
-----------------------------	--

- Per quanto riguarda i **criteri di valutazione numeri 2 e 3**, i punteggi verranno attribuiti secondo quanto riportato in tabella per ogni singolo elemento di valutazione.

- Per i **criteri di valutazione numeri 4 e 5** verrà attribuito discrezionalmente un coefficiente da parte dei singoli commissari, variabile da zero a uno (si veda tabella sotto riportata), con trasformazione della media dei coefficienti attribuiti ad ogni singola offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando le medie provvisorie prima calcolate.

La media dei coefficienti sarà espressa sino ad un massimo di tre cifre decimali con arrotondamento della terza cifra decimale all'unità superiore se la quarta è pari o maggiore di cinque. I coefficienti definitivi così ottenuti saranno moltiplicati per il punteggio massimo previsto per il relativo elemento di valutazione, ottenendo così il punteggio da assegnare al concorrente per quell'elemento di valutazione.

	GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE
da 0,00 fino a 0,20	Gravemente insufficiente
da 0,21 fino a 0,40	Insufficiente
da 0,41 fino a 0,60	Sufficiente
da 0,61 fino a 0,80	Buono

da 0,81 fino a 1,00	Ottimo

Per assegnare il punteggio a ciascun candidato viene utilizzato il metodo di seguito riportato:

$$P_t = \frac{A+B+C}{P_{\max}} \times 100$$

Dove:

P_t=Punteggio totale per ogni singolo concorrente

A= Offerta Economica

B= Offerta Tecnica quantitativa

C= Offerta tecnica qualitativa

P_{max} = Punteggio dell'offerta massima

100 = somma di tutti gli elementi di ponderazione.